

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale
Servizio Polizia Stradale - Divisione I

Prot. n. 300/A/40869.101.20.21.15

Roma, 29 agosto 1986

OGGETTO: Circolazione con targa di prova.

Si fa riferimento alla nota con la quale si è chiesto di conoscere le valutazioni di quest'Ufficio su alcuni problemi inerenti alla circolazione con targa di prova segnalati dalla FEDERAICPA.

Per ciò che concerne l'ipotesi di sosta di veicolo incustodito, si osserva che la circolazione di prova è disciplinata dall'art. 63 del C.d.S., con la previsione di precisi limiti di carattere sia soggettivo sia oggettivo.

Sotto il primo profilo, perché un veicolo possa circolare con la targa di prova è necessario che sullo stesso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente, mentre sotto il profilo oggettivo la circolazione in esame è consentita, in quanto il veicolo per essa utilizzato sia effettivamente ed esclusivamente adibito all'uso particolare cui la circolazione medesima è destinata e cioè la prova tecnica e la dimostrazione per la vendita.

Pertanto, laddove si riscontri una sosta non determinata da giustificati ed improrogabili motivi e quindi sia facile dimostrare l'uso diverso, si deve ritenere legittima la contestazione ai sensi del citato art. 63 del C.d.S.

Nel caso di viaggio di trasferimento del veicolo, come ritenuto anche in Giurisprudenza (Pretura Reggio Emilia 15.6.1963 in diritto automobilistico 1953, pag. 419), l'uso diverso si configura solo nell'ipotesi di trasferimento puro e semplice di veicolo da un luogo all'altro, e non nel trasferimento che avvenga ad esempio, da una fabbrica ad un'altra o ad una carrozzeria, quando sia in atto l'esperimento od il collaudo del veicolo.

Per quanto riguarda la mancata copertura assicurativa, nel caso di uso diverso, un consolidato orientamento giurisprudenziale ha ritenuto (vedasi da ultimo la sentenza del Pretore di Genova n. 48 del 6 novembre 1982) che, sebbene le condizioni generali di contratto del ramo R.C.A. imposte dalle compagnie assicuratrici prevedano l'inoperatività del contratto nel caso di veicolo in prova, se la circolazione avvenga senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 63 del C.d.S., pur tuttavia, in virtù dell'art. 18, secondo comma della legge n. 990/69 (1), l'assicuratore non può opporre al danneggiato eccezioni dipendenti dalle clausole del contratto.

Per cui si deve ritenere che, riguardando la predetta clausola esclusivamente il rapporto interno tra assicuratore e assicurato, la finalità sociale perseguita dalla legge in argomento (che è quella di garantire il risarcimento al terzo danneggiato dalla circolazione stradale e che viene in ogni modo conseguita tutte le volte in cui esista effettivamente un rapporto assicurativo) possa essere soddisfatta dall'obbligo che, comunque, l'assicuratore ha di risarcire il danneggiato.

Resta salva, peraltro, la possibilità che l'assicuratore ha di esercitare il diritto di rivalsa verso l'assicurato, per l'intero massimale della polizza, allorquando avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare la propria prestazione.

Infine, una sentenza in data 6 maggio 1986, del Pretore di Firenze, ha ribadito che "un veicolo condotto da soggetto munito di targa prova per la quale sia stata stipulata valida polizza assicurativa, può ritenersi coperto da assicurazione solo ove la targa prova sia regolarmente esposta".

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(1) Vedasi "codice della strada" pag. 193.00.01.